



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

COPIA

DETERMINAZIONE

R.Servizio n. 158 del 01-12-2023

R.Generale n. 286 del 01-12-2023

III SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:	APPROVAZIONE AVVISO PER CANDIDATURE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO
----------	---

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- ✓ Il D. Lgs. 42/2004 prevede all'art. 148 che le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
- ✓ Che la Regione Campania con proprie leggi n. 10/1982 e n. 16/2004 ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento delle suddette Commissioni;
- ✓ Che la L.R. 23 febbraio 1982, n. 10 stabilisce che i provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub delegate dalla Regione in materia di beni ambientali vengono emessi dal Sindaco, previo parere espresso dalla Commissione Edilizia, integrata da n. 5 membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti in materia ambientale, in storia dell'arte, in discipline agricole e forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali;
- ✓ Che la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) all'art. 1, comma 2 che "Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali", sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal Consiglio comunale con voto limitato";
- ✓ Che l'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)" ha abrogato l'art. 41, commi 2 e 3, della L.R. n. 16/2004;
- ✓ Che come chiarito dalla Regione Campania con la nota prot. 942/SP del 07/07/2011, deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato II della L.R. n. 10/82;
- ✓ che con nota prot. 2011.0602279 del 02.08.2011, la Regione Campania - Settore Politica del Territorio, per una maggiore specificazione di quanto già indicato nella suindicata nota assessorile prot. 942/SP del 07.07.2011, ha ritenuto opportuno rappresentare, tra l'altro, quanto di seguito riportato:
- ✓ 4. I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano istituito

l'Organo Collegiale - di fatto abrogato come già detto, dall'art. 4, comma 1, lett. m) della

L.R. n. 01/2011 - per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire con deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs 22.01.2004 e ss.m.m. e ii. costituita da Responsabile del Procedimento - che, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. - nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata.

- ✓ 5. Sia la C.E.C.I. sia la O.C. devono mutare la loro denominazione in quella di «Commissione Locale per il Paesaggio», di cui all'art. 148 del Codice;
- ✓ Tale riarticolazione funzionale continua a garantire i requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 146 del Codice BB.CC.";
- ✓ Che l'allegato II alla L.R. n. 10 del 23 febbraio 1982 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei Beni Ambientali" stabilisce, tra l'altro, in ordine alla nomina dei cinque membri esperti in materia di beni ambientali, quanto appresso: "... il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell' Arte, discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali. Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni e i medesimi non possono essere nominati per più di due volte";
- ✓ Che il Comune di Giungano è sprovvisto di commissione edilizia in quanto la stessa è stata soppressa con delibera C.C. 16 del 24/06/2002 con attribuzione delle relative competenze al Responsabile dell'UTC;

DATO ATTO che il Comune di Giungano con Delibera di C.C. n. 29 del 30/11/2020 aveva istituito la Commissione locale per il paesaggio in carica fino al 30.11.2023;

PRESO ATTO che:

- ✓ occorre procedere al rinnovo della Commissione Locale per Paesaggio;
- ✓ l'iter è disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 43/2017;
- ✓ a tal fine è opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali da sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina.

DATO ATTO che è stato predisposto opportuno AVVISO per l'individuazione di esperti da nominare quale componenti della commissione Locale per il Paesaggio;

DATO ATTO altresì che è necessario approvare con apposito provvedimento lo schema di avviso e lo schema di domanda;

VISTI:

- ✓ lo Statuto e il Regolamento dell'Ente;
- ✓ la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RAVVISATA la necessità di procedere all'individuazione di esperti in materia da nominare nella prima seduta utile di Consiglio Comunale quali componenti della Commissione Locale del Paesaggio;

RILEVATA l'insussistenza di un **conflitto di interesse**, anche potenziale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 1. DI APPROVARE** l'avviso prot. 5972 del 01.12.2023 per l'individuazione di esperti da proporre all'attenzione della prima seduta utile del Consiglio Comunale, per la nomina quali componenti della Commissione Locale del Paesaggio;
- 2. DI DARE ATTO** che le domande da parte dei candidati potranno essere presentate nei successivi dieci giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico;
- 3. DI DARE ATTO** altresì, che la presente riveste carattere di urgenza in quanto la Commissione Locale per il Paesaggio risulta necessaria per il corretto e regolare andamento delle procedure edilizie.
- 4. DI PRECISARE** che è possibile richiedere chiarimenti al Responsabile del Servizio Tecnico fino a 3 giorni prima della scadenza della presentazione delle candidature.
- 6. DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio On-line del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Roberto CAPPUCCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n. 573 del 01-12-2023

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi dal 01-12-2023 al 16-12-2023.

Giungano, 01-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Roberto CAPPUCCIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Giungano_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto CAPPUCCIO